

alla società convenuta, o, in ipotesi, per sentire ridurre la somma ingiunta al solo capitale finanziato, oltre interessi al tasso legale, con vittoria di spese.

La S ■■■ dichiarava di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento e disconosceva formalmente le firme apposte in calce al suddetto contratto n. ■■■ della F ■■■ S ■■■ S.p.A..

IL CASO.it



Il P ■■■, premesso che nel gennaio 2003 era stato contattato telefonicamente dall'Agenzia turistica P ■■■ di Padova, la quale gli aveva comunicato che il suo nominativo era stato selezionato per un soggiorno gratuito di una settimana il cui buono gli sarebbe stato consegnato il 12.1.2003 presso un hotel di Firenze, faceva presente di aver partecipato ad una caotica riunione nel corso della quale, in luogo del suddetto buono vacanze, era stato indotto a sottoscrivere il contratto n. ■■■, mediante il quale, al prezzo di € 10.600,00, gli veniva venduto un certificato, peraltro mai consegnato, che gli attribuiva il diritto di occupare e utilizzare in modo esclusivo, in periodi settimanali floating, un appartamento bilocale, descritto nel certificato di associazione, facente parte del complesso turistico residenziale V ■■■ C ■■■ B ■■■.

IL CASO.it

L'opponente precisava che contestualmente l'incaricato della P ■■■ gli aveva fatto sottoscrivere una richiesta di finanziamento "T ■■■" della F ■■■ S ■■■ S.p.A., su modulo predisposto da quest'ultima, ma che successivamente, riesaminato il testo del contratto stipulato con la P ■■■ e rilevate numerose ambiguità, aveva disdettato il contratto con raccomandata 3.3.2003, inviata alla società venditrice, e quindi, con raccomandata a.r., sottoscritta unitamente al proprio legale ed inviata sia alla P ■■■ che alla F ■■■, aveva formalizzato la propria volontà di recesso;

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'N' or 'W', located at the bottom right of the page.

che a detta comunicazione di recesso aveva dato risposta la F ■■■■, eccependone la tardività ed invitando il P ■■■■ a rivolgere le proprie istanze direttamente alla ditta venditrice;

IL CASO.it

che dopo due anni di silenzio era pervenuto da parte della N ■■■■ F ■■■■ un sollecito di pagamento, dove per la prima volta compariva anche il nome della S ■■■■, e detta richiesta era stata contestata con raccomandata a.r. 11.6.2006, precisando che la S ■■■■ non aveva mai sottoscritto il contratto di finanziamento.

In diritto l'opponente sosteneva la nullità del contratto stipulato con la P ■■■■, in quanto non erano precisati quali diritti venivano a lui attribuiti e mancava la indicazione del bene oggetto del contratto, e quindi l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto stipulato con la P ■■■■ ed il contratto di finanziamento stipulato con la F ■■■■, sia perché i due contratti erano stati firmati in un unico contesto, sia perché la P ■■■■ era in possesso di moduli già predisposti della F ■■■■ ■■■■, recanti l'intestazione "T ■■■■", che dimostravano il legame di interdipendenza tra i due contratti, sia infine perché la F ■■■■ ben conosceva lo scopo del contratto stipulato con la P ■■■■ tanto che nel contratto di finanziamento si faceva espressa menzione della formula "th ■■■■", al "C ■■■■ B ■■■■ di F ■■■■" e del periodo di godimento "b ■■■■".

IL CASO.it

Infine parte opponente rilevava che nella copia del contratto di finanziamento non era stato evidenziato né il costo de finanziamento né erano indicati il TAN ed il TAEG, né l'importo che il cliente si era obbligato a rimborsare, con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di rigetto delle altre eccezioni, spetterebbe esclusivamente il rimborso del capitale finanziato maggiorato dei soli interessi legali.

Costitutosi il contraddittorio, la società convenuta, in comparsa di risposta, chiedeva la reiezione delle domande attrici e, nella ipotesi in cui fosse stata dichiarata la risoluzione, la nullità o l'annullabilità del rapporto di mutuo, proponeva do-



manda riconvenzionale per sentire dichiarare condannare gli attori alla restituzione dell'importo di € 10.600,00, oggetto del finanziamento, oltre interessi legali, con vittoria di spese.

IL CASO.it

Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica al fine di accertare se la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento era riferibile alla S [REDACTED].

Parti oppponenti concludevano poi come in memoria ex art. 183 c.p.c., mentre la società convenuta concludeva come in atti.

DIRITTO

Rileva in primo luogo il giudicante che la S [REDACTED] deve essere considerata dal tutto estranea alla presente controversia in quanto la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ha accertato che l'opponente non ha sottoscritto il contratto di finanziamento posto a base del decreto ingiuntivo opposto.

Per quanto riguarda i contratti sottoscritti dal P [REDACTED] merita accoglimento la domanda dell'opponente tendente a fare dichiarare la nullità del contratto stipulato con la P [REDACTED] e la conseguente nullità del contratto di finanziamento stipulato con la F [REDACTED] per lo stretto collegamento esistente tra i due contratti.

Il contratto stipulato con la P [REDACTED] è affetto da nullità in quanto non è possibile stabilire quale sia in effetti l'oggetto del contratto, dato che la generica espressione "certificato di associazione" rilasciati dal Trustee T [REDACTED] T [REDACTED] I [REDACTED] L [REDACTED] non consente di individuare il tipo di titolo venduto né la natura dell'associazione a cui fa riferimento.

IL CASO.it

In base all'art. 1 delle condizioni generali del contratto il certificato di associazione attribuisce all'acquirente il diritto di usufruire di un bilocale, descritto nel Certificato di associazione, per "periodi settimanali floating" senza possibilità di determinare il periodo garantito, né la relativa durata, né infine a quale immobile si riferisce.

Dall'art. 2 emerge che il certificato di associazione non è stato consegnato subito all'acquirente, ma avrebbe dovuto essere consegnato entro 120 giorni dal pagamento del corrispettivo, e che l'acquirente avrebbe poi dovuto inviare tale certificato alla società avente sede nell'Isola di M. ■■■ per ottenere l'intestazione a proprio nome, con la conseguenza che il contratto in questione l'acquirente, nell'immediatezza, non acquista la proprietà di nulla e non è messo assolutamente in grado di conoscere cosa in effetti potrebbe in futuro acquistare.

Giova rilevare che gli stessi profili di nullità si ravvisano, in ogni caso, anche con riferimento alla specifica previsione del D. Lvo n. 427/98, essendo prevista dall'art. 3 la necessità che sia specificato il diritto oggetto del contratto ed il periodo durante il quale esso può esercitarsi.

IL CASO.it

Dalla nullità del contratto stipulato con la P ■■■ deriva necessariamente la nullità del contratto di finanziamento stipulato con la F ■■■ sulla base dello stretto collegamento esistente tra i due contratti.

Entrambi i contratti vennero sottoscritti dal P ■■■ in un unico contesto, nel contratto stipulato con la P ■■■ (art. 3) è previsto che il pagamento avrebbe potuto avvenire tramite una società finanziaria indicata dalla società venditrice, il modulo del contratto di finanziamento era predisposto in funzione dell'acquisto del certificato di associazione (vedi intestazione T ■■■), nel modulo è prevista la delega a F ■■■ di versare l'importo del finanziamento direttamente al venditore convenzionato.

IL CASO.it

La circostanza che i due contratti siano stati stipulati tra soggetti diversi non è di ostacolo a configurare un collegamento tra i due negozi, quando risulti, come nella specie, che gli stessi sono collegati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre all'effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore



risultato concreto derivante dal collegamento, in modo che i negozi si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro.

In altri termini se non vi fosse stato un collegamento tra la P [] e la F [], come avrebbe potuto quest'ultima concedere un finanziamento relativo ad un contratto palesemente nullo per mancanza dell'oggetto e nel quale si dava atto che, nell'immediatezza della stipula del contratto con la P [], al P [] non veniva trasferito alcun bene, posto che normalmente l'importo finanziato viene corrisposto al venditore solo dopo la consegna del bene acquistato.

Dall'affermata nullità del contratto di finanziamento deriva che la N [] F [] dovrà agire nei confronti della P [] per recuperare l'importo a lei versato, posto che nessun certificato di associazione è stato in concreto inviato al P [] .

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda, definita come ri-convenzionale, proposta dalla società convenuta deve essere rigettata per quanto sopra esposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 3061/07 del Tribunale di Firenze e dichiara S. [] M. [] A. [] carente di legittimazione passiva.

Dichiara la nullità del contratto di finanziamento stipulato da P. [] E. [] con la N. [] F. [] , in conseguenza dell'accertata nullità del contratto concluso con la P. [] S.r.l., e condanna la società opposta a pagare le spese sostenute nel presente giudizio dagli oppositori, spese che tassa e liquida in complessivi € 7.363,39, di cui € 2.120,00 per onorari ed € 2.176 per diritti, oltre alle spese di C.t.u. già liquidate.

Firenze il 29.7.2009

IL GIUDICE

M. Salvini

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dot. Santalucia Antonina)

TRIBUNALE DI FIRENZE
DE... IN CANCELLERIA
31 LUG. 2009
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dot. Santalucia Antonina)